



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 3 marzo 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 18

RECLAMI

Reclamo della Soc. BARI: avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide **Dionigi** (gara Genoa-Bari del 27/2/05 – C.U. n. 255 dell'1/3/05). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Davide Dionigi, tesserato per la Soc. Bari, per il comportamento tenuto al termine della gara Genoa-Bari del 27/2/2005, ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Soc. Bari, chiedendo in via principale il proscioglimento del calciatore, e in via subordinata la sostituzione della squalifica con la sanzione dell'ammenda ovvero la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica. A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come l'assistente sia incorso in un errore di persona determinato dalla concitazione creatasi nel post-partita, non essendo attribuibili al Dionigi le frasi udite dall'ufficiale di gara. In secondo luogo, ed in via subordinata, anche in riferimento alle decisioni assunte in casi analoghi, il reclamante lamenta l'eccessività della sanzione inflitta.

Alla riunione odierna, sono comparsi il calciatore ed il difensore della Società, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive ed in via istruttoria ha formulato istanza di supplemento di rapporto da parte del primo assistente del direttore di gara.

I motivi della decisione

Preliminarmente, questa Commissione – ritenuto opportuno accogliere l'istanza istruttoria formulata – ha provveduto ad interpellare telefonicamente a chiarimenti il primo assistente del direttore di gara.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e tenuto conto delle precisazioni fornite dall'assistente in sede di supplemento, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta infatti che, al termine della gara, il calciatore urlava nei confronti della quaterna arbitrale frasi di tenore gravemente ingiurioso ed irrispettoso. Condotta che è stata esaurientemente refertata dall'assistente del direttore di gara e dallo stesso confermata come inequivocabilmente posta in essere dal calciatore Dionigi.

Tale comportamento è stato pertanto correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi del pari fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante agli effetti di un proscioglimento o quanto meno di un più lieve trattamento sanzionatorio.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. CAGLIARI avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro **AGOSTINI** (gara Milan – Cagliari del 19/02/05 – C.U. n.246 del 22/2/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Alessandro Agostini, tesserato per la Soc. Cagliari, per avere lo stesso, al 46° del secondo tempo della gara Milan – Cagliari del 19/2/2005, in segno di protesta, rincorso un assistente, stratonandolo all'altezza della spalla, ha proposto reclamo la Soc. Cagliari, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si assume che quello posto in essere dal calciatore Agostini sarebbe stato un gesto privo di qualsiasi connotato di violenza nei confronti dell'assistente, dettato esclusivamente dalla necessità di indurlo ad interloquire con il direttore di gara per segnalare allo stesso l'irregolarità subita dalla propria squadra nel contesto dell'azione da cui era scaturita la rete (della vittoria) della squadra avversaria.

Vi sarebbe stata, quindi, a detta della reclamante, un'erronea interpretazione del comportamento dell'Agostini, che nella circostanza non aveva alcuna intenzione di protestare direttamente con l'assistente per le decisioni arbitrali assunte e tanto meno di usargli violenza alcuna.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ritiene che il gravame debba essere respinto.

La Società reclamante, infatti, pur ammettendo sostanzialmente la dinamica dei fatti e l'irruenza del gesto (peraltro risultante in modo inequivocabile dal rapporto arbitrale) sottolinea che la decisione e soprattutto la motivazione del Giudice Sportivo denoterebbero un evidente fraintendimento di quella che sarebbe stata la reale motivazione che avrebbe

indotto il calciatore Agostini al comportamento censurato, adducendo che in realtà l'atleta non aveva rincarso l'assistente, stratonandolo all'altezza della spalla, per manifestare la propria protesta bensì per indurlo ad interloquire con il direttore di gara e segnalare una presunta irregolarità subita dalla Soc. Cagliari nel contesto dell'azione.

A parere di questa Commissione, la condotta tenuta in tale contesto dal calciatore Agostini appare senza dubbio connotata da un atteggiamento irrispettoso e –indirettamente- violento, e come tale ampiamente censurabile, non rilevando, ai fini della presente decisione, la considerazione discriminante invocata e cioè che il gesto potesse ritenersi inconsulto ovvero fosse indirizzato all'assistente solo con la – presunta e non dimostrata - intenzione di indurlo ad interloquire con l'arbitro in merito alla pretesa irregolarità subita, da collocarsi anche nella concitazione del momento.

Ciò che rileva è invece la materialità del comportamento, per vero non commendevole, tenuto dal calciatore nella circostanza, consistito nell'aver comunque attinto con un certo vigore – anche se in modo lieve - il corpo dell'assistente. Tale comportamento è stato, con chiarezza e sufficiente completezza, refertato dall'Arbitro nel suo rapporto, fonte privilegiata di prova.

Questa Commissione ritiene inoltre di non poter neppure accogliere le difese della reclamante in merito alla giustificabilità, sotto il profilo psicologico, della reazione dell'Agostini, nel contesto di generale confusione ed agitazione da cui la stessa sarebbe scaturita, nemmeno al fine di ricondurre ad equità la sanzione irrogata, atteso che, in ogni caso, non costituisce e non può costituire valida giustificazione per un calciatore professionista un preteso stato di *stress* determinato dalla presunta importanza della gara o dal suo approssimarsi alla conclusione con risultato sfavorevole alla squadra di appartenenza per porre in essere comportamenti oggettivamente scorretti, irrispettosi o violenti, come nel caso di specie.

Ritiene, pertanto, la Commissione che il comportamento dell'Agostini sia censurabile ed equo l'apprezzamento del primo Giudice sotto il profilo della quantificazione sanzionatoria.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l'inibizione a tutto il 30 giugno 2005 e ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Fabrizio LUCCHESI (gara Sampdoria - Fiorentina del 5/2/05 – C.U. n.231 dell'8/2/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Fabrizio Lucchesi, Dirigente e Responsabile Organizzativo della Soc. Fiorentina, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell'ambito federale a tutto il 30 giugno 2005 e l'ammenda di € 10.000,00, ha proposto reclamo la Soc. Fiorentina, chiedendo la riduzione secondo giustizia della sanzione disciplinare irrogata.

Assume la Società ricorrente innanzitutto che, nella circostanza e sotto il profilo psicologico, lo stato d'animo del Lucchesi era e sarebbe da ritenersi alterato dall'andamento della gara e che, pertanto, il medesimo era in preda ad uno *stress* nervoso particolarmente rilevante.

Quanto ai referti degli ufficiali di gara la reclamante manifesta le proprie perplessità in ordine alla eccessiva sinteticità degli stessi, tale da renderli inadatti ad una esaustiva comprensione della dinamica del caso.

In secondo luogo, la reclamante evidenzia come l'episodio in questione si sia interamente svolto alla presenza dell'Arbitro; conseguentemente il suo solo rapporto assumerebbe valore probatorio fondamentale ai sensi dell'art.31 del C.G.S., a nulla rilevando e rendendo inutilizzabile il complementare rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini.

A detta della soc. Fiorentina, da tale rapporto arbitrale, quindi, non risulterebbe che il Lucchesi abbia pronunciato bestemmie di sorta (peraltro tale modo di esprimersi essendo assolutamente contrario ai principi e ai valori propri del Lucchesi, alla sua cultura e alla condotta che è uso solitamente tenere, anche in stati di concitazione emotiva come quello che ha caratterizzato l'episodio contestato).

Inoltre, pur non negandosi la pronuncia di espressioni irriguardose, esse comunque non sarebbero di tenore tale da giustificare e sorreggere una sanzione così grave come quella irrogata nella specie dal Giudice Sportivo, escludendosi altresì il carattere "minatorio" di alcune di esse. In particolare, le parole "*sono nel calcio da 20 anni e ci voglio rimanere altri 20 e ci rivedremo*" non dovrebbero essere intese come una minaccia, avendo solo lo scopo di rappresentare il profondo disaccordo di una persona, operante a livello professionale ormai da molto tempo nell'ambiente del calcio, di fronte ad una duplice decisione ritenuta ingiusta e gravemente pregiudizievole per la Società di appartenenza.

Con riferimento all'episodio del piatto scagliato contro il muro, la Società evidenzia che il medesimo sarebbe di portata meno grave rispetto a quanto riferito dai rapporti di gara, in quanto il Lucchesi nell'uscire dallo spogliatoio arbitrale si sarebbe sporcato il cappotto che teneva in mano avendo urtato il piatto pieno di pasticcini. Pronunciando le parole "*ci si mettono di mezzo anche i pasticcini*" avrebbe allontanato tale piatto con un movimento brusco della mano facendolo accidentalmente cadere a terra. Pertanto, in tale gesto non vi sarebbe nessuna violenza o irriguardosità verso il direttore di gara o suoi assistenti, ma solo stizza.

Infine, in relazione all'episodio delle spinte da parte del Lucchesi al dirigente della Soc. Sampdoria addetto all'arbitro, si afferma che tale comportamento non sarebbe interpretabile come atto di violenza, ma sarebbe dovuto, nella concitazione del momento, ad incolpevole irruenza del Lucchesi nell'entrare e nel trattenersi nella stanza dell'arbitro, contrastando l'opposizione fisicamente frapposta dal dirigente della Soc. Sampdoria stesso.

Pur sostanzialmente ammettendo trattarsi di condotta censurabile, la reclamante ritiene così che la sanzione inflitta sia eccessivamente afflittiva, tenuto anche conto che il Lucchesi pur - come detto - lavorando nel mondo del calcio da lungo tempo ed essendo "andato in panchina" per circa 10 anni quale dirigente accompagnatore e/o addetto all'arbitro delle varie società in cui ha operato, non avrebbe mai subito alcuna sanzione disciplinare, così confermando la sua normale "buona condotta" e specifico profilo soggettivo.

All'odierna riunione è comparso Fabrizio Lucchesi, il quale, dopo aver tenuto a porgere le proprie scuse per quanto occorso, ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Lucchesi, rileva che il gravame è parzialmente accoglibile.

Si da atto che il Lucchesi, preliminarmente, ha formalizzato le proprie sentite scuse per il comportamento tenuto nell'occasione.

Nel merito, pur nella comprovata e sostanzialmente non contestata sussistenza della materialità dei fatti addebitati al tesserato (dagli atti ufficiali risulta infatti inequivocabilmente che, in occasione della gara, il Lucchesi, pur non essendo inserito in distinta, durante l'intervallo entrava nello spogliatoio arbitrale, senza esserne autorizzato, e dopo avere spintonato il dirigente della Società avversaria addetto all'arbitro si intratteneva

nello spogliatoio stesso rivolgendosi nei confronti del direttore di gara una scomposta protesta, inveendo contro di lui e rivolgendogli numerose frasi di tenore irrispettoso e minaccioso, poi spintonando il dirigente della Società ospitante che, su richiesta dell'arbitro medesimo, cercava di farlo uscire dallo spogliatoio), reputa la Commissione di dover apprezzare – ai fini della riduzione della sanzione irrogata al Lucchesi – l'atteggiamento di sincera contrizione da lui manifestato sia al termine della gara che nel corso della presente seduta (avendo egli ribadito le proprie scuse per le inaccettabili intemperanze poste in essere) e l'assenza di precedenti specifici a suo carico.

Per questi motivi, la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione nei termini di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di infliggere al sig. Fabrizio Lucchesi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell'ambito federale sino a tutto il 30 maggio 2005 e dell'ammenda di € 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda di Euro 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona – Torino del 23/1/05 – C.U. n.220 del 25/1/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del 23/1/2005 con cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Verona l'ammenda di Euro 6.000,00 per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Verona – Torino del 23/1/2005 (esplosione di tre petardi nel recinto di giuoco, prima dell'inizio e nei minuti finali del primo tempo; intonazione di cori dal contenuto di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori avversari, al 4° e al 41° del secondo tempo) ha proposto reclamo la Soc. Verona.

In particolare, in relazione all'esplosione dei tre petardi nel recinto di gioco, la reclamante evidenzia come, nella fattispecie, non si fosse concretizzato alcun pericolo, neppure potenziale, per l'incolumità fisica di alcuno, trattandosi, comunque, di petardi, e non di razzi, bengala od altre" tipologie pirotecniche" più pericolose.

In riferimento, invece, all'intonazione di cori antirazziali nei confronti di due calciatori avversari da parte della propria tifoseria, la Soc. Verona osserva che non sarebbero state tenute in sufficiente considerazione né le manifestazioni di opposto tenore espresse dagli altri tifosi, né il tempestivo intervento a mezzo altoparlante della Società, che invitava il pubblico a desistere dall'intonazione di tali cori, né le specifiche attività preventive poste in essere dalla Società.

Conclude la reclamante chiedendo che la decisione del Giudice Sportivo impugnata venga riformata e l'ammenda di € 6.000,00 ridotta ai minimi termini.

All'odierna riunione è comparso il difensore della ricorrente che ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il difensore, rileva che il gravame non è fondato.

In ordine all'esplosione dei petardi, si ricorda che l'art.62 comma 3 N.O.I.F. dispone che le Società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere. A nulla valgono, quindi, le osservazioni presentate dalla difesa in ordine

alla inidoneità offensiva dei petardi per l'incolumità fisica di alcuno. La disposizione in esame si riferisce al "*materiale pirotecnico di qualsiasi genere*" non distinguendo, pertanto, tra petardi, bengala o altro materiale esplodente.

Per la stessa *ratio*, non rileva neanche il numero limitato degli oggetti lanciati e il fatto che gli stessi non abbiano raggiunto il terreno di gioco costituendo, queste, circostanze fattuali che non escludono l'operatività della norma e conseguentemente l'applicazione della sanzione. Come noto, l'art.11 C.G.S. mira, infatti, a punire quegli accadimenti da cui "*comunque possa derivare un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone*", indipendentemente dal numero degli episodi – anche uno solo essendo potenzialmente sufficiente a provocare il danno – e dalla mancanza di conseguenze, in questo caso unicamente riconducibile alla distanza degli spalti dal terreno di gioco per la presenza della pista di atletica.

Per quanto concerne i cori aventi contenuto ed oggetto di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori avversari, intonati dai sostenitori della reclamante e –peraltro– incontestati, la Commissione ritiene che la pretesa episodicità di tali comportamenti non escluda la responsabilità per il comportamento posto in essere, considerando anche la recidività specifica della condotta.

Tale comportamento, quindi, integra la violazione dell'art.10, n.2, del C.G.S., secondo il quale le Società sono responsabili "*per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale*".

Sanzioni congrue appaiono quindi quelle inflitte dal Giudice Sportivo, essendo peraltro coerenti con precedenti analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 MARZO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani